

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

STATUTO DELL'AUTONOMIA

(Aggiornato al repertorio n. 603 del 23 marzo 2009)
AAGG-Decreto n. 16/Statuto

TITOLO I
I Principi e le Finalità

Art. 1
Oggetto dello Statuto

In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, il presente Statuto costituisce l'ordinamento autonomo dell'Università di Sassari, di seguito nominata Università o Ateneo.

Art. 2
Fini dell'Università

1. L'Università ha per fine l'elaborazione e la trasmissione del sapere; promuove ed organizza la ricerca scientifica e l'attività didattica; concorre allo sviluppo culturale, scientifico ed economico del Paese e, in particolare, della Regione Sarda. A tali fini, promuove forme di collaborazione con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici o privati italiani, comunitari, internazionali ed esteri.
2. Nell'ambito della cooperazione fra gli Atenei sardi, promuove intese volte allo sviluppo equilibrato del sistema universitario regionale.

Art. 3
Personalità giuridica

1. L'Università ha personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato.
2. Per conseguire i propri fini istituzionali può: stipulare contratti, convenzioni e concludere accordi, anche in forma consortile, con soggetti pubblici e privati; svolgere attività di servizio; accettare finanziamenti e contributi.

Art. 4
Libertà di ricerca e di insegnamento

L'Università garantisce libertà di insegnamento e di ricerca ai docenti e ai ricercatori nonché autonomia alle sue strutture scientifiche e didattiche. Predisponde, a tal fine, i mezzi necessari per il proficuo svolgimento dell'attività scientifica e didattica.

Art. 5
Diritto allo studio

1. L'Università opera per assicurare agli studenti un sapere critico ed una preparazione scientifica e culturale in grado anche di soddisfare le esigenze formative e professionali della società. Si impegna inoltre a garantire spazi e attrezzature adeguati per favorire la realizzazione del diritto allo studio e la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.

2. L'Università riconosce, tutela e promuove il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche e di ricerca ed a fruire pienamente dei servizi dell'Università.

Art. 6
Democrazia nell'Università

L'Università garantisce le libertà di manifestazione del pensiero, di associazione, di assemblea e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.

Art. 7
Programmazione

1. Le strutture e gli organi dell'Università adottano la programmazione come metodo per l'esercizio delle loro funzioni.
2. Annualmente le strutture didattiche e scientifiche inviano al Rettore una relazione sull'attività svolta e sulle azioni programmate per l'anno successivo in riferimento agli obiettivi da raggiungere anche con una azione pluriennale.
3. Il Rettore, sulla base di tali relazioni e delle eventuali proposte formulate dal Consiglio degli studenti, propone all'approvazione del Senato Accademico il documento programmatico dell'Università, che successivamente illustra in una conferenza pubblica di Ateneo. Tale documento contiene la valutazione dell'attività svolta e l'indicazione degli obiettivi da conseguire anche in prospettiva pluriennale.

Art. 8
Rapporti con le comunità e le istituzioni locali

L'Università si propone di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ambientale ed economico delle comunità presenti sul territorio sardo.

A tal fine, l'Università promuove il confronto sui propri indirizzi programmatici con Regione, Provincia e Comuni, allo scopo di inserire armonicamente l'attività dell'Ateneo nella vita delle collettività locali.

Art. 9
Attività ricreative, culturali e sportive

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti e del personale universitario anche attraverso la predisposizione delle strutture necessarie al libero svolgimento di tali attività.
2. Favorisce inoltre le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 10
Criteri dell'Amministrazione

L'organizzazione amministrativa dell'Università è improntata ai criteri dell'imparzialità, del buon andamento, dell'efficienza e dell'individuazione delle responsabilità; si uniforma al principio della distinzione tra l'attività di indirizzo e di programmazione e quella di gestione.

Art. 11
Doveri e responsabilità

I docenti devono adempiere con assiduità e regolarità ai compiti didattici e di ricerca e devono partecipare regolarmente agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture dell'Ateneo.

In caso di violazione di tali obblighi spetta al Senato Accademico proporre le sanzioni previste dalla legge.

TITOLO II
Gli Organi dell'Ateneo

CAPO I - IL RETTORE

Art. 12
Funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.
2. Presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ne convoca le sedute e vigila che ne siano eseguite le deliberazioni.
3. Emanava lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo, nonché i Regolamenti delle varie strutture universitarie.
4. Stipula le convenzioni e i contratti non attribuiti alla competenza di altri soggetti indicati dallo Statuto.
5. Assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario e vigila sul funzionamento di tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo.
6. Presenta al Ministero del MIUR le relazioni previste dalla legge.
7. Promuove incontri periodici con i rappresentanti delle Istituzioni locali.
8. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e comunque quelle che non siano affidate alla competenza di altri organi accademici.

Art. 13
Giunta di Ateneo e Prorettore

1. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di una Giunta nominandone i componenti fra i docenti dell'Ateneo. Ad essi il Rettore può delegare l'esercizio di proprie funzioni.
2. Il Rettore designa, tra i professori di prima fascia, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 14
Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia.
2. L'elettorato attivo spetta:
 - ai docenti;
 - al personale tecnico-amministrativo e dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
-esclusi i rappresentanti di cui al punto successivo- i cui voti sono computati nella misura di uno ogni venti di quelli validamente espressi per ciascun candidato Rettore arrotondati per eccesso;
 - ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
 - ai componenti del Consiglio degli studenti;

- ai rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca nella Consulta.
3. I candidati alla carica di Rettore presentano un programma articolato sugli orientamenti e il tipo di gestione che intendono perseguire.

Art. 15
Modalità elettorali

1. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni.
2. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se nel ballottaggio i due candidati ottengono lo stesso numero di voti, le elezioni si ripetono ogni tre giorni fino al raggiungimento della maggioranza necessaria.
3. Le votazioni per l'elezione del Rettore sono valide se vi partecipa la maggioranza degli elettori.

CAPO II - IL SENATO ACCADEMICO

Art. 16
Funzioni

1. Il Senato Accademico approva il documento programmatico dell'Ateneo e ne controlla l'attuazione.
2. Approva i Regolamenti di Ateneo, salvo quelli la cui approvazione, per previsione legislativa o statutaria, è attribuita alla competenza di altri organi.
3. In coerenza col documento programmatico di Ateneo, ripartisce tra le Facoltà i posti di personale docente attribuiti all'Ateneo e propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la ricerca tra i Centri di spesa.
4. Propone al Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle modalità e procedure prescritte dall'art. 6 del d. lg. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la pianta organica del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica e ne ripartisce i posti tra le Facoltà e i Dipartimenti.
5. Coordina l'attività didattica dell'Ateneo.
6. Controlla la conformità dei regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche con i Regolamenti generali di Ateneo; in caso di non conformità ne chiede il riesame.
7. Esprime motivato parere sul progetto di bilancio preventivo elaborato dal Rettore.
8. Delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di nuove Facoltà e di nuovi Corsi di studio.
9. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dall'Ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 17
Composizione

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - il Rettore;
 - i Presidi di Facoltà;

- il Presidente della Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento;
 - il Presidente della Consulta;
 - il Presidente del Consiglio degli studenti;
 - un rappresentante della struttura tecnico-amministrativa, eletto, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, dalla categoria di appartenenza.
2. Fanno inoltre parte del Senato Accademico il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, ed il Prorettore, che esprime voto deliberativo soltanto in assenza del Rettore.

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 ***Funzioni***

1. Il Consiglio di Amministrazione programma, indirizza e controlla la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
2. Approva i bilanci dell'Università proposti dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
3. Delibera:
 - il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti;
 - il Regolamento per il personale tecnico-amministrativo, sentito il Senato Accademico;
 - i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e del personale.
4. Delibera:
 - la dotazione organica dell'area tecnico-scientifica, su proposta del Senato Accademico e sentito il Direttore Amministrativo e nell'osservanza delle modalità e procedure prescritte dall'art. 6 del d. lg. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo e le modifiche dei contingenti dei singoli profili professionali nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale.
5. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 19 ***Composizione***

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - il Rettore;
 - nove rappresentanti dei docenti di cui quattro professori di prima fascia, tre di seconda fascia, due rappresentanti eletti fra i ricercatori, gli stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
 - due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - tre rappresentanti degli studenti.
2. Detti rappresentanti vengono eletti dalle rispettive categorie di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante del governo nonché un rappresentante designato dai soggetti pubblici e privati che si impegnino a contribuire annualmente e in misura significativa al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali componenti non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Università. La loro mancata designazione non inficia la valida costituzione dell'organo.
4. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, ed il Rettore, che esprime voto deliberativo soltanto in assenza del Rettore.
5. Qualora ve ne siano i presupposti il Consiglio sarà integrato da un rappresentante dell'Ente promotore di ciascuna Sede decentrata.

CAPO IV - LA CONSULTA

Art. 20

Funzioni

1. La Consulta esercita funzioni propositive e consultive ed esprime pareri in merito allo sviluppo delle attività di ricerca e di insegnamento.
2. Essa propone la costituzione o la modificazione di Dipartimenti, di Centri Interdipartimentali e delle altre strutture previste dallo Statuto.
3. La Consulta esprime parere obbligatorio sul regolamento didattico di Ateneo e sugli indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 21

Composizione

1. La Consulta è composta da:
 - quattro rappresentanti per ciascuna Facoltà, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia, un rappresentante eletto fra i ricercatori, i professori stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento e uno studente, designati dalle rispettive categorie fra i componenti dei Consigli di Facoltà;
 - un rappresentante del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica ed uno del personale delle rimanenti aree funzionali;
 - un rappresentante degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria e di area veterinaria, uno degli specializzandi della Scuola per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, uno degli specializzandi della Scuola per le professioni legali e uno dei Dottorandi di ricerca, per un totale di quattro unità. Gli eletti fanno anche parte del Consiglio degli Studenti.
2. Questi ultimi rappresentanti sono eletti dalle rispettive categorie di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.
3. La Consulta elegge al suo interno un Presidente fra i professori di prima fascia.

CAPO V - LA CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 22 *Funzioni*

La Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento formula proposte in merito allo sviluppo dell'attività di ricerca ed esprime parere sul documento programmatico di Ateneo, sulla costituzione di centri di ricerca interdipartimentali; sul regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità; sugli indirizzi amministrativo-contabili relativi all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture dipartimentali.

Art. 23 *Composizione*

1. La Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento è composta dai Direttori dei Dipartimenti.
2. Essa elegge al suo interno un Presidente che la convoca almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

CAPO VI - IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E IL GARANTE DEGLI STUDENTI

Art. 24 *Funzioni*

1. Il Consiglio degli Studenti è organo rappresentativo degli studenti dell'Ateneo.
2. Esso formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
 - sul documento programmatico d'Ateneo;
 - sul bilancio d'Ateneo;
 - sul Regolamento didattico d'Ateneo;
 - sugli indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica;
 - su tasse e contributi a carico degli studenti;
 - sui piani di sviluppo, compresi quelli edilizi;
 - su interventi e convenzioni relativi al diritto allo studio;
 - sulla programmazione delle attività sportive.
3. Il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Gli Organi competenti devono motivare la loro decisione, nel caso di delibera assunta in difformità dal parere espresso dal Consiglio degli Studenti.
5. Il Consiglio degli Studenti può inoltre esprimere pareri ed avanzare proposte sulle altre materie concernenti la vita studentesca, indirizzandoli agli organi deliberativi competenti.
6. L'Università provvede a fornire i mezzi e le strutture idonee all'espletamento dei compiti del Consiglio degli Studenti.

Art. 25
Funzioni

1. Il Garante degli studenti opera quale garante dell'imparzialità e della trasparenza delle attività dell'Università connesse con la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, che incidono sui diritti e sugli interessi degli stessi.
2. Anche di propria iniziativa, il Garante può segnalare agli organi accademici, di governo e di controllo, eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.
3. Tra i soggetti tutelati dal Garante, si considerano anche coloro i quali si apprestano a divenire studenti dell'Ateneo, partecipando ai concorsi di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato, alle Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master universitari.
4. Il Garante esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili degli atti amministrativi o delle attività oggetto di contestazione, nel rispetto dei principi generali enunciati nello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti da apposito Regolamento e dalla Carta dei diritti degli studenti.
5. Le funzioni del Garante sono svolte a titolo gratuito.

Art. 26
Designazione

1. Il Garante è scelto fra soggetti esterni all'Università che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio. A tal fine il Rettore – tenuto conto anche di eventuali proposte segnalate dagli Organi accademici, corredate da curriculum professionale e da ogni altra informazione utile alla designazione – previo accertamento dei requisiti e della non sussistenza delle cause di incompatibilità, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, propone al Consiglio degli Studenti le candidature. Il Consiglio degli Studenti, avvalendosi di procedure di valutazione dei curricula e di eventuali colloqui atti a verificarne motivazioni, qualità e competenze, designa, tra i candidati proposti, il Garante che viene nominato con decreto rettorale.
2. Il Garante dura in carica due anni e il relativo mandato può essere rinnovato altre due volte.

Art. 27
Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è composto da:
 - un rappresentante di ciascuna Facoltà designato nel proprio seno dalla rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Facoltà;
 - un numero di studenti pari ai due terzi del numero delle Facoltà attivate, eletti direttamente in un collegio unico d'Ateneo, secondo le modalità previste nel Regolamento elettorale;
 - un rappresentante degli specializzandi delle Scuole di area sanitaria e di area veterinaria, uno degli specializzandi della Scuola per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, uno degli specializzandi della Scuola per le professioni legali e uno dei Dottorandi di ricerca, per un totale di quattro unità. Gli eletti fanno anche parte della Consulta di Ateneo.
 - i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Alle sedute del Consiglio possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ersu e nel Comitato per lo sport.
3. Il Consiglio degli Studenti designa un Presidente tra gli studenti eletti nel collegio unico d'Ateneo; nomina propri rappresentanti negli Organi nei quali è prevista una sua rappresentanza; ha autonomia organizzativa interna e adotta un proprio Regolamento; è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.

TITOLO III
Le Strutture dell'Ateneo

Art. 28
Strutture

Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università si articola in Facoltà, sede dei Corsi di studio indicati nel Regolamento Didattico di Ateneo, Dipartimenti, Istituti e nelle altre strutture previste dallo Statuto.

CAPO I - LE FACOLTÀ E I CORSI DI STUDIO

Art. 29
Organi delle Facoltà

Le Facoltà sono le strutture didattiche di appartenenza dei docenti.

Sono organi della Facoltà: il Consiglio di Facoltà, il Preside e il Consiglio di Presidenza, se previsto dal Regolamento di Facoltà.

Art. 30
Funzioni del Consiglio di Facoltà

1. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - l'organizzazione e la verifica delle attività didattiche, tenuto conto dei pareri eventualmente formulati dai Consigli di Corso di studio e dalle altre strutture, secondo quanto previsto dallo Statuto;
 - la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, con un'equa ripartizione di carichi didattici;
 - la destinazione e la modalità di copertura dei posti di docente e la loro chiamata;
 - la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo;
 - le proposte di modifica dello Statuto concernenti l'ordinamento didattico;
 - la predisposizione dei Regolamenti didattici di Facoltà e del Manifesto annuale degli studi;
 - la predisposizione della relazione programmatica annuale.
2. Il Consiglio di Facoltà esercita inoltre tutte le funzioni ad esso attribuite da norme legislative o statutarie.

Art. 31
Composizione del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
 - i docenti;
 - una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio, pari a cinque se gli iscritti sono meno di mille, a sette se più di mille;
 - una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un ventesimo dei professori componenti il Consiglio di Facoltà. E' comunque garantita tale rappresentanza.
2. Nelle Facoltà costituite da un solo corso di laurea partecipano inoltre al Consiglio di Facoltà, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per supplenza, affidamento o per contratto sostitutivo di insegnamento ufficiale.
3. Solo i professori di prima fascia partecipano al Consiglio di Facoltà quando si tratta di questioni concernenti le persone dei professori di prima fascia, la destinazione a concorso dei posti di prima fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di prima fascia.
4. Solo i professori partecipano al Consiglio di Facoltà quando si tratta di questioni concernenti le persone dei professori di seconda fascia, la destinazione a concorso dei posti di seconda fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di seconda fascia ed il conferimento di affidamenti o supplenze.
5. Solo i docenti partecipano al Consiglio di Facoltà quando si tratta di questioni concernenti le persone dei professori stabilizzati, dei ricercatori e degli assistenti e la destinazione a concorso di posti di ricercatore.
6. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di prima fascia di una Facoltà si riducano a un numero inferiore a 3, il Rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria, previa designazione da parte del Senato Accademico, di uno o più docenti di prima fascia, negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione del Consiglio di Facoltà riservato ai Professori di prima fascia.

Art. 32
Preside di Facoltà

1. Il Preside rappresenta la Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà ed il Consiglio di Presidenza, se costituito, e ne rende esecutive le deliberazioni.
2. Il Preside designa, fra i professori di prima fascia, un Vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a professori della Facoltà.
3. Il preside è eletto dal Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 33
Consiglio di Presidenza

1. Il Regolamento di Facoltà può prevedere la costituzione, la composizione ed i compiti di un Consiglio di Presidenza, formato dal Preside e da docenti del Consiglio di Facoltà.
2. Nelle Facoltà dove sono attivati più corsi di studio, fanno parte del Consiglio di Presidenza anche i Presidenti dei Consigli di Corso di studio.

Art. 34
Consigli di Corso di studio

1. Nelle Facoltà sono istituiti i Consigli di Corso di studio, i cui compiti sono indicati nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Fanno parte del Consiglio di Corso di studio:
 - i docenti che afferiscono al corso, compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
 - una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso di studio, pari allo 0,5% ed è comunque garantita una rappresentanza di almeno tre studenti;
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
3. Il Consiglio di Corso di studio è convocato in composizione ristretta ai soli professori di prima fascia quando si tratta di materie che riguardano i professori di prima fascia; in composizione ristretta ai professori quando si tratta di materie che riguardano i professori di seconda fascia; in composizione ristretta ai docenti quando si tratta di materie che riguardano i professori stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti.
4. Il Presidente del Consiglio del Corso di studio è eletto, fra i professori di prima fascia, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. Nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.

In caso di impedimento dei professori di prima fascia, ritenuto motivato dal Senato Accademico, la presidenza del Consiglio del Corso di studio può essere affidata, per un anno accademico, ad un professore di seconda fascia.
5. Il Presidente del Consiglio del Corso di studio convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del Corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a professori del Corso di studio stesso.

Art. 35
Istituzione di nuove Facoltà e Corsi di studio

L'istituzione di nuove Facoltà e di nuovi Corsi di studio è deliberata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.

In caso di istituzione di una nuova Facoltà, le attribuzioni spettanti al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un Comitato composto da tre Professori di prima fascia indicati dal Senato Accademico.

Tale Comitato durerà in carica sino alla costituzione del Consiglio di Facoltà nella sua composizione minima e non oltre tre anni.

CAPO II - I DIPARTIMENTI E GLI ISTITUTI

Art. 36

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento è l'organizzazione di uno o più settori di ricerca, omogenei per fine o per metodo; ad esso afferiscono i docenti che svolgono attività di ricerca attinente al suo ambito scientifico.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia del singolo ricercatore; svolge attività di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni; concorre con le Facoltà e i Corsi di studio allo svolgimento delle attività didattiche; può proporre alle Facoltà, nell'ambito del settore di sua competenza, la destinazione e la modalità di copertura di posti di docenti ed esprime parere sulla loro chiamata.

Art. 37

Istituzione dei Dipartimenti

1. La istituzione dei Dipartimenti è approvata dal Senato Accademico, su proposta della Consulta, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. La richiesta di costituzione, su iniziativa dei docenti interessati, contiene: gli obiettivi scientifici; l'elenco dei docenti che vi aderiscono; il piano delle risorse disponibili, con l'indicazione delle eventuali ipotesi di sviluppo.
3. Per istituire un Dipartimento sono necessarie almeno dieci afferenze di docenti, comprendenti almeno sette professori di cui almeno due di prima fascia.
4. Ai singoli docenti è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti.
5. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni.

Art. 38

Organi del Dipartimento

Sono organi necessari del Dipartimento il Direttore ed il Consiglio; è organo eventuale la Giunta.

Art. 39

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e ne esegue le deliberazioni; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi Accademici; svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia. In caso di impedimento dei professori di prima fascia, ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione del Dipartimento può essere affidata, per un anno accademico, ad un professore di seconda fascia.

3. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Il Direttore nomina fra i professori un sostituto che lo supplisce nei casi di assenza o impedimento temporanei.

Art. 40
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio programma le attività del Dipartimento.
2. Fanno parte del Consiglio:
 - i Docenti;
 - una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un decimo dei professori afferenti al Dipartimento. E' comunque garantita tale rappresentanza;
 - una rappresentanza dei dottorandi di ricerca.
3. Detti rappresentanti sono designati secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Dipartimento.
4. Fa inoltre parte del Consiglio, con voto consultivo, il Segretario amministrativo.
5. Il Consiglio adotta il Regolamento del Dipartimento e può deliberare la costituzione di una Giunta che coadiuva il Direttore. La Giunta può inoltre esercitare funzioni che le siano attribuite dal Consiglio.

Art. 41
Segretario amministrativo del Dipartimento

Il Segretario amministrativo del Dipartimento adotta gli atti, compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi del Dipartimento.

CAPO III - LE ALTRE STRUTTURE

Art. 42
Sistema Bibliotecario d'Ateneo

1. Il sistema bibliotecario d'Ateneo è un sistema coordinato di strutture che ha il compito della conservazione e dello sviluppo del patrimonio bibliografico e documentario, nonché della gestione dell'accesso all'informazione.
2. Al coordinamento delle strutture facenti parte del sistema bibliotecario di Ateneo è preposto un organo collegiale dotato di poteri propositivi e consultivi. La composizione e le attribuzioni di tale organo sono definite dal Regolamento di Ateneo.

Art. 43
Centri Interdipartimentali di Ricerca

Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano l'attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta della Consulta e sentiti la Conferenza permanente dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 44
Centri di Servizio

Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri di Servizio.

Art. 45
***Centro Linguistico d'Ateneo, Orto Botanico, Azienda Agraria,
Museo Scientifico e altre strutture***

Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti, il Senato Accademico, su proposta della Consulta e sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione del Centro Linguistico d'Ateneo, dell'Orto Botanico, dell'Azienda Agraria, del Museo Scientifico e di altre strutture di rilevante interesse comune.

TITOLO IV
L'Ordinamento Didattico

Art. 46
Strutture Didattiche

Nell'Università sono attivate le strutture didattiche elencate nel regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 47
Titoli conferiti

1. L'Università conferisce i seguenti titoli legali:
 - Laurea (L);
 - Laurea specialistica (LS);
 - Diploma di specializzazione (DS);
 - Dottorato di ricerca (DR);
 - Master universitari di I e II livello.

Art. 48
Attività di orientamento e tutorato

1. L'Ateneo predisporre attività di orientamento e tutorato, secondo la disciplina prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo o da appositi regolamenti.
2. L'articolazione dei corsi è disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 49
Corsi complementari ed attività formative esterne

Le Facoltà possono predisporre:

- corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- corsi e attività culturali e formative esterne, in particolare di aggiornamento culturale degli adulti e di formazione permanente;
- corsi di aggiornamento professionale;
- corsi intensivi di recupero per studenti;
- corsi di recupero linguistico per gli studenti stranieri;
- corsi linguistici di base;
- corsi di informatica;
- altre attività ritenute necessarie.

Art. 50
Regolamento Didattico d'Ateneo

Il Regolamento Didattico d'Ateneo stabilisce le norme generali per l'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente;
- e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
- f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi, come previsto dall'art. 6 comma 1 del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999.
- g) l'introduzione di un Servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di un Servizio di tutorato per gli studenti;
- h) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- i) alle modalità di svolgimento dell'attività didattica da parte degli studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, e all'interruzione degli studi.

Art. 51
Regolamenti didattici di Facoltà

I Consigli di Facoltà predispongono, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, i Regolamenti didattici di Facoltà, che disciplinano le attività delle medesime, ed in particolare:

- a) l'articolazione dei corsi di studio compresa la propedeuticità degli insegnamenti;
- b) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- c) le modalità degli obblighi di frequenza, anche in riferimento alla condizione degli studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale;
- d) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza;
- e) le forme di tutorato;
- f) le modalità di svolgimento degli esami di profitto e delle altre verifiche della preparazione degli studenti, nonché la composizione delle relative Commissioni;
- g) l'attribuzione dei compiti didattici ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- h) gli obblighi di presenza settimanale minima dei docenti nel corso dell'anno per attività didattica e tutoriale;
- i) le modalità e le procedure relative alla presentazione dei programmi di insegnamento da parte dei docenti;

- j) i requisiti di ammissione ai singoli corsi di studio;
- k) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e le eventuali forme di verifica;
- l) le modalità di riconoscimento degli studi compiuti agli studenti che volessero esercitare opzione di iscrizione a corsi di studio di nuova istituzione;
- m) le modalità di svolgimento della prova finale del corso di studio e la composizione della relativa Commissione;
- n) il manifesto degli studi;
- o) le forme di verifica periodica dei crediti;
- p) la composizione della Commissione didattica di vigilanza.

Art. 52
Borse di studio

L'Università, tramite fondi trasferiti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o da soggetti privati, può conferire borse di studio:

- per la frequenza dei Corsi di studio in Italia e all'estero;
- per lo svolgimento di attività di ricerca.

TITOLO V
L'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

Art. 53
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

L'autonomia finanziaria e contabile dell'Università è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 54
Centri autonomi di spesa

1. Sono centri autonomi di spesa:
 - le Facoltà con le annesse biblioteche centralizzate;
 - i Dipartimenti;
 - le Biblioteche interfacoltà;
 - gli Istituti con almeno dieci afferenze, delle quali tre possono essere di ricercatori e non meno di due debbono essere di professori di prima fascia;
 - le unità costituite da più Istituti, anche se denominati seminari, laboratori, cliniche, centri di studio o di ricerca, aggregati sotto il profilo amministrativo-contabile, in modo tale da raggiungere almeno la composizione stabilita per gli Istituti sopra indicati;
 - l'Azienda agraria;
 - l'Orto botanico;
 - il Museo scientifico;
 - il Centro linguistico d'Ateneo.
2. L'autonomia amministrativo-contabile e negoziale dei centri di spesa è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 55
Indennità

Le indennità di funzione correlate alle cariche istituzionali e i gettoni di presenza ai componenti gli Organi Collegiali sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 56
Funzioni e responsabilità dirigenziali

1. Salvo la gestione della ricerca e dell'insegnamento, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, conformemente alle direttive impartite dagli organi accademici. In particolare, i dirigenti adottano tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici; individuano e coordinano l'attività dei responsabili del procedimento. Essi sono responsabili, in relazione agli obiettivi indicati, del

risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

2. Gli atti di competenza dirigenziale sono avocabili dal Rettore soltanto per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, del quale va data tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 57

Accesso alla qualifica di dirigente

L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Università avviene mediante concorso, ai sensi degli artt. 3 e 28 del d. lg. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concorso può riguardare, mediante appositi accordi, anche posti di dirigente banditi da altre università.

Art. 58

Incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore e del Direttore Amministrativo, può conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, a personale di comprovata qualificazione professionale, interno ed esterno all'Ateneo, incarichi dirigenziali cui è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, che può essere integrato da una indennità che tenga conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, nonché degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, annualmente verificati.
2. Tale indennità può essere attribuita anche al personale incaricato della riorganizzazione per processi di attività lavorativa a carattere interfunzionale e della realizzazione di progetti-obiettivo di rilevanza strategica individuati dal Rettore e dal Direttore Amministrativo.

Art. 59

Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, ad un dirigente dell'Università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
2. Il Direttore Amministrativo, oltre ai compiti spettanti ai dirigenti:
 - dirige la struttura amministrativa centrale dell'Università;
 - cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi accademici, anche mediante la definizione di progetti e l'indicazione delle risorse occorrenti per la realizzazione di ciascun progetto;
 - verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - propone agli organi accademici i criteri per l'organizzazione dei servizi e del personale;
 - adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti;
 - definisce l'orario di lavoro e di servizio, sentite le organizzazioni sindacali;

- promuove l'attivazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali;
- esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 60

Collegio dei Revisori dei Conti

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal Senato Accademico su una rosa di nomi indicata dal Rettore. I Revisori sono scelti di norma fra gli iscritti all'Albo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e dura in carica tre anni, accerta la regolarità della gestione amministrativo-contabile secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei Conti unitamente al consuntivo medesimo.
2. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 61

Nucleo di valutazione interna di Ateneo

1. È istituito il Nucleo di valutazione interna di Ateneo. Esso verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, gli interventi a sostegno del diritto allo studio, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due individuati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, nominati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione. Il Nucleo di valutazione interna di Ateneo agisce secondo criteri e parametri significativi a livello nazionale individuati da apposito regolamento, salvaguardando le specificità metodologiche di ciascuna area disciplinare. Esso si avvale della collaborazione di un ufficio di livello dirigenziale, il cui responsabile partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Nucleo medesimo.

TITOLO VI
Norme Finali e di Coordinamento

Art. 62
Professori, docenti e studenti

Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:

- per Professori: i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo;
- per Docenti: i professori di prima e di seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, i professori stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti;
- per Studenti: gli iscritti a tutti i Corsi di studio.

Art. 63
Docenti a contratto

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche l'Università, secondo le norme vigenti e nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei Corsi di studio ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative di durata annuale e rinnovabili per non più di 6 anni.

Art. 64
Condizioni di eleggibilità degli Organi

1. Il Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e di Istituto e i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione possono essere eletti solo fra i docenti che abbiano optato per il tempo pieno. La carica di Rettore è incompatibile con altre cariche elettive. Nessuno, ad eccezione del Rettore e del Prorettore, può essere contemporaneamente membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli organi di nuova istituzione e quelli la cui composizione è disciplinata in modo innovativo sono costituiti entro l'anno accademico successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 65
Durata degli Organi

1. Gli organi elettivi dell'Ateneo durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni accademici. I loro componenti sono eletti a scrutinio segreto e possono essere rieletti consecutivamente per tre volte.
2. I limiti di cui al comma precedente iniziano a decorrere dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 66
Convocazione e deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi Presidenti per loro iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti il collegio, ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza. Gli ordini del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi pubblici, di norma, con almeno tre giorni di anticipo, mediante affissione agli albi.
2. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la propria assenza, salvo non sia diversamente disposto.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prescrivano una maggioranza diversa.

Art. 67
Collaborazioni degli studenti

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti per forme di collaborazione, anche retribuite, in attività connesse ai servizi dell'Ateneo, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami e alla assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Un regolamento fissa il compenso e le modalità con cui attivare tali forme di collaborazione, che non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 68
Comitato per le attività sportive e ricreative

1. Secondo le forme e le modalità previste dalla l. 394/77 è istituito un Comitato per le attività sportive e ricreative, che può articolarsi in sezioni con riferimento alle specifiche attività.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
- 3.

Art. 69
Comitato per le pari opportunità

1. L'Università di Sassari istituisce un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento dei propri dipendenti e di tutti coloro che a diverso titolo operano nell'Ateneo. Il Comitato si impegna a contrastare le discriminazioni in tutte le loro forme, a cominciare da quelle legate al sesso, alla religione, alla lingua e alle origini etniche.
2. Il Comitato ha in particolare lo scopo di:
 - a) individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale, nei percorsi di carriera e nel trattamento economico e retributivo;

b) promuovere azioni che favoriscano, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro (condizioni e tempi), l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i sessi.

3. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito Regolamento.

Art. 70 **Revisione dello Statuto**

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta, dal Consiglio degli Studenti, da un Consiglio di Facoltà o di Dipartimento, dalla Conferenza Permanente dei Direttori di Dipartimento, da un decimo del personale tecnico - amministrativo.
2. La revisione è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato Accademico integrato da:
un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore o un assistente del ruolo ad esaurimento e uno studente per ciascun Consiglio di Facoltà eletti al loro interno dalle rispettive categorie;
sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui quattro eletti al loro interno dai rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nei Consigli di Facoltà e due eletti al suo interno dal personale dell'Amministrazione Centrale.

Art. 71 **Norma transitoria**

1. Le strutture che non raggiungano le dimensioni di cui al punto 4, art. 65, e che entro il 31 dicembre 1996 non abbiano provveduto all'aggregazione secondo quanto previsto al punto 5, art. 65, vengono aggregate sotto il profilo amministrativo-contabile con decreto rettorale, sentito il Senato Accademico, in un centro autonomo di spesa nell'ambito della Facoltà di appartenenza. Ove ciò non sia possibile, l'aggregazione avverrà con le stesse modalità ad un centro autonomo di spesa già costituito, fatta salva l'autonomia dei Dipartimenti.
2. Il termine prima indicato potrà essere prorogato di un anno in relazione ad esigenze debitamente motivate e riconosciute valide dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Gli Istituti, a ciascuno dei quali devono afferire non meno di tre discipline di insegnamento affini coperte da professori, svolgono, in collaborazione con le Facoltà ed i Corsi di studio, sia attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio, sia attività di ricerca concernenti le discipline afferenti.
4. Il Consiglio di Istituto è costituito da almeno cinque docenti più una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un decimo dei professori afferenti all'Istituto. E' comunque garantita tale rappresentanza.
5. Agli Istituti si estende, in quanto compatibile, la normativa statutaria relativa ai Dipartimenti.
6. Le norme per la disattivazione degli Istituti sono stabilite dal Regolamento di Ateneo.
7. Non è consentita la costituzione di nuovi Istituti se non per aggregazione di quelli esistenti.

Art. 72
Vigenza dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.